

ALLEGATO 9.1

Informativa in ordine al REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

DEFINIZIONE

Gli aiuti “de minimis” sono un tipo di sostegno finanziario fornito dall'Unione Europea a imprese o organizzazioni. Questi aiuti sono progettati per fornire un piccolo livello di sostegno finanziario che non distorce la concorrenza nel mercato unico dell'UE.

La regola “de minimis” stabilisce che gli aiuti pubblici fino a 300.000 euro su un periodo di tre anni fiscali non sono considerati aiuti di Stato e quindi non richiedono l'approvazione della Commissione Europea. Questi aiuti possono essere utilizzati per una varietà di scopi, tra cui la ricerca e sviluppo, la formazione, l'investimento in nuove attrezzature o infrastrutture, o per aiutare le imprese a superare difficoltà finanziarie temporanee.

All'interno della nozione di aiuto sono compresi tutti i tipi di trasferimento di risorse statali e vantaggi economici, che possono essere di tipo diretto o indiretto, come ad esempio:

- *Sussidi diretti;*
- *Esenzioni fiscali;*
- *Prestiti a tasso agevolato;*
- *Garanzie o indennità a condizioni favorevoli;*
- *Disponibilità di immobili ad un valore inferiore a quello di mercato;*
- *Cancellazione, storno o conversione di debiti;*
- *Rinuncia a profitti o altri rendimenti su fondi pubblici;*
- *Sostegno all'esportazione;*
- *Agevolazioni per attirare investimenti in una regione.*

Possono accedere ad aiuti economici in regime “de minimis” tutte le aziende residenti in Italia, senza distinzione, sia per dimensione, che per forma giuridica. Sono previste, però, delle eccezioni in relazione al quantitativo massimo di contributi ottenibili (come vedremo di seguito).

MASSIMALI E CONTROLLI

Il Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407 prevede un massimale agli aiuti “de minimis”, al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile.

ATTIVITA'	MASSIMALE DI AIUTO
Limite ordinario	300.000 euro
Servizi economici di interesse generale (Sgei)	750.000 euro

Per individuare se un'impresa può ottenere un aiuto di Stato in regime “de minimis” occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, etc.), in regime “de minimis”, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

È compito degli Stati membri UE controllare che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti “de minimis” ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti.

Il periodo di tre esercizi finanziari da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile (c.d. “rolling basis”). In caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis” si deve tener conto dell'importo

complessivo degli aiuti concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due precedenti. Naturalmente, per esercizio finanziario in questi termini si intende il periodo di imposta.

Il finanziamento si considera concesso nel momento in cui viene accordato, non facendo riferimento un criterio di tipo finanziario. Ai fini del calcolo dei massimali gli aiuti concessi sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Laddove gli aiuti accordati siano rappresentati da strumenti diversi dal contributo diretto l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda.

ES. Se un'impresa ha ottenuto lo scorso anno un incentivo economico pari a 50.000 euro tramite un bando concesso in regime "de minimis", vuol dire che per i due anni successivi potrà ottenere finanziamenti da parte dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche (o ulteriori deduzioni detrazioni o crediti fiscali) per un importo massimo di 150.000 euro.

Sul punto occorre sempre ricordare che quando si risponde a bandi ministeriali o regionali le imprese devono sempre calcolare e determinare i finanziamenti e le agevolazioni ottenute in regime "de minimis" autocertificando l'importo. Spetta poi all'ente erogatore verificare la bontà delle informazioni indicate dall'impresa. Qualora l'impresa sfiori il tetto stabilito dal legislatore per gli aiuti di Stato, ovvero i 300.000 euro negli ultimi tre esercizi finanziari, corre il rischio di vedere vanificata per intero la richiesta di contributo.

Per facilitare la possibilità di tenere traccia dell'utilizzo annuale dei contributi "de minimis" esiste uno strumento importante. Per verificare l'importo "de minimis" è possibile consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, dove è possibile calcolare l'entità degli aiuti ricevuti nel triennio di monitoraggio.

IMPRESA UNICA

Gli aiuti vengono quantificati per "impresa unica" ed è su tale entità che devono essere verificati i massimali richiesti. Ai fini del citato regolamento UE, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- *Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- *Un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- *Un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- *Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*
- *Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

SUPERAMENTO DELLA SOGLIA CONSENTITA DI AGEVOLAZIONI

Se un'impresa supera la soglia degli aiuti "de minimis", può trovarsi in una situazione di violazione delle regole sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea. Gli aiuti di Stato, infatti, sono generalmente proibiti nell'UE perché possono distorcere la concorrenza e influenzare gli scambi tra gli Stati membri.

Se un'impresa riceve un aiuto di Stato che non è stato approvato dalla Commissione Europea, o che supera i limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis", può essere obbligata a restituire l'importo dell'aiuto ricevuto, più gli interessi. Questo può avere un impatto significativo sulla situazione finanziaria dell'impresa.